

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 136

Istituito in Italia



+39 0688803520

info@prevedi.it fondoprevedi@pec.it

Via Nizza, 45 - 00198 Roma

www.prevedi.it



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 28/03/2024)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

PREVEDI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 28/03/2024)

Fonti istitutive: CCNL edili industria stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANCE il 29 gennaio 2000; CCNL edili artigianato stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANAEPA -CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, il 1° giugno 2000; Accordi del 9 aprile 2001 e del 3 ottobre 2001 sottoscritti da ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, ANSE CNA, ASSOEDILI CNA, FIAE CASA, CLAAI e da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL; Accordo del 18 novembre 2014 sottoscritto da ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI e da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL.

PREVEDI costituisce, altresì, strumento di attuazione per l'adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale ai sensi di: art. 97 del CCNL edili-industria sottoscritto il 1° luglio 2014; art. 92 del CCNL Edili-artigianato sottoscritto il 24 gennaio 2014 come modificato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014; Accordo tra le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato sottoscritto il 18 novembre 2014.

Destinatari:

- a) lavoratori dipendenti ai quali si applichi il CCNL Edili-industria o il CCNL Edili-artigianato;
- b) lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato;
- c) lavoratori dipendenti degli Enti paritetici del settore edile ai quali si applichi il CCNL Edili-industria o il CCNL Edili-artigianato ovvero sulla base di una specifica delibera degli Organi di amministrazione dei suddetti Enti;
- d) lavoratori dipendenti di PREVEDI assunti a tempo indeterminato.
- e) lavoratori dipendenti di aziende che applichino il CCNL Edili-industria o il CCNL Edili-artigianato in distacco, ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie di tali contratti.
- f) lavoratori in somministrazione presso aziende che applicano il CCNL Edili-industria o il CCNL Edili-artigianato.
- g) professionisti e lavoratori autonomi che collaborano con imprese che applicano i CCNL Edili-industria e Edili-artigianato e che non abbiano un proprio fondo pensione negoziale di riferimento.
- h) i titolari delle imprese individuali e i familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile che applicano i CCNL Edili-industria e Edili-artigianato.
- i) gli amministratori e i soci partecipanti al lavoro delle società che applicano i CCNL Edili-industria e Edili-artigianato;
- I) i familiari fiscalmente a carico, ai sensi delle disposizioni vigenti, degli iscritti al Fondo Prevedi.

Tipologie e modalità di adesione:

- a) Adesione contrattuale: sono iscritti contrattualmente a Prevedi tutti i lavoratori ai quali si applichino i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro (in seguito CCNL) indicati nel precedente paragrafo "Fonti istitutive", per effetto del versamento del contributo contrattuale previsto dagli Accordi tra le Parti Sociali firmatarie di tali Contratti;
- b) Adesione tacita: sono iscritti tacitamente a Prevedi i lavoratori ai quali si applichino i CCNL indicati nel precedente paragrafo "Fonti istitutive", che abbiano tacitamente conferito al Fondo il TFR maturando secondo l'art. 8, co. 7 lett. b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252.
- c) Adesione esplicita: Adesione esplicita: sono iscritti esplicitamente a Prevedi i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dallo Statuto, che abbiano sottoscritto l'apposita modulistica di adesione allegata alla Nota Informativa. Sono inoltre associati a Prevedi:
- le aziende che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore associato al Fondo;
- i beneficiari delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo Pensione.

Contribuzione:

Opzioni contributive alternative per i						
<u>lavoratori soggetti ai CCNL Edili-industria e Edili-Artigianato</u>						
1) Solo contributo contrattuale:						
contribuzione base per tutti i	Solo contributo contrattuale ¹⁾					
lavoratori edili						
Oppure						
2) Solo opzione A del modulo di integrazione contributiva	Contributo contrattuale ¹⁾	+	Contributo del <u>lavoratore</u> = 1% retribuzione lorda mensile ²⁾			Contributo dell' <u>azienda</u> = 1% retribuzione lorda mensile ²⁾
Oppure						
3) Solo opzione B del modulo di integrazione contributiva	Contributo contrattuale ¹⁾	4				
Oppure						
4) Entrambe le opzioni A e B del modulo di integrazione contributiva	Contributo contrattuale1)	+	lavoratore = 1% retribuzione lorda + dell' 1%	tributo ' <u>azieno</u> retribi nsile ²⁾	<u>da</u>	contributo <u>TFR</u> = 18% o 100% del TFR maturando (a scelta del lavoratore) ³⁾
Oppure						
5) Tacito conferimento TFR maturando	Contributo contrattuale ¹⁾	+	100% del TFR maturando ³⁾			

1) Il contributo contrattuale è un versamento mensile al Fondo Prevedi a carico del datore di lavoro, che varia da 10 a 20 euro per ogni mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento del lavoratore edile (applicato anche per 13° e 14° mensilità). Le modalità di calcolo del contributo contrattuale sono indicate nell'apposito vademecum delle Parti Sociali firmatarie dei CCNL dell'edilizia, disponibile nella sezione normativa del sito internet www.prevedi.it.

L'importo del contributo contrattuale, nella misura attualmente vigente, stabilita dalle Parti Sociali firmatarie dei CCNL edili-industria con Accordo del 18 luglio 2018 e del Edili-artigianato con Accordo del 30 gennaio 2020, è riportato qui di seguito:

CCNL EDILI – INDUSTRIA		CCNL EDILI – ARTIGIANATO		
Impiegati – contributo	contrattuale mensile	Impiegati – contributo contrattuale mensile		
Livello di inquadramento	Contributo contrattuale in	Livello di inquadramento	Contributo contrattuale in	
	vigore dal 1 ottobre 2019		vigore dal 1 marzo 2020	
7	20,00	7	20,50	
6	18,00	6	18,00	
5	15,00	5	15,00	
4	14,00	4	13,90	
3	13,00	3	13,00	
2	11,70	2	11,50	
1	10,00	1	10,00	
Apprendisti	10,00	Apprendisti	10,00	

CCNL EDILI – INDUSTRIA		CCNL EDILI – ARTIGIANATO		
Operai – contributo contrattuale orario*		Operai – contributo contrattuale orario*		
Livello di inquadramento Contributo contrattuale in		Livello di inquadramento	Contributo contrattuale in	
	vigore dal 1 ottobre 2019		vigore dal 1 marzo 2020	
a) Operai di produzione		a) Operai di produzione		
		Operaio di quinto livello	0,1027	
Operaio di quarto livello	0,0959	Operaio di quarto livello	0,0952	
Operaio specializzato	0,0890	Operaio specializzato	0,0890	
Operaio qualificato	0,0801	Operaio qualificato	0,0788	
Operaio comune	0,0685	Operaio comune	0,0685	
b) Custodi, guardiani (con o	0,0570	b) Custodi, guardiani (con o	0,0570	
senza alloggio), portinai,		senza alloggio), portinai,		
fattorini, uscieri e inservienti		fattorini, uscieri e inservienti		
c) Apprendisti	0,0700	c) Apprendisti	0,0700	

^{*} Il contributo complessivo di ciascun operaio è dato dal contributo orario moltiplicato per il numero di ore lavorate nel mese e viene arrotondato all'euro.

- 2) Il contributo percentuale a carico del lavoratore e il contributo percentuale a carico del datore di lavoro sono pari all'1% della retribuzione lorda mensile su cui viene calcolato il TFR. L'attivazione del contributo a carico del lavoratore, infatti, da diritto ad un contributo dello stesso importo a carico del datore di lavoro. Il lavoratore può aumentare la percentuale della contribuzione a proprio carico in misura superiore all'1%, senza che ciò comporti un pari incremento della percentuale contributiva a carico del datore di lavoro (salvo diversa volontà di quest'ultimo). In caso di sospensione della contribuzione percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore, anche la contribuzione percentuale a carico del datore di lavoro viene sospesa, ad eccezione del contributo contrattuale, che non può essere sospeso finché il lavoratore rimane soggetto ai CCNL di riferimento di Prevedi).
- 3) Il lavoratore edile può scegliere di conferire o meno il proprio TFR a Prevedi in modo del tutto indipendente rispetto al versamento del contributo percentuale sulla retribuzione: qualora decida di conferire il TFR a Prevedi, può optare per la misura del 18% oppure del 100% del TFR maturando. Il conferimento del TFR può, inoltre, essere effettuato tacitamente ai sensi dell'art. 8 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 252/05 qualora, entro sei mesi dall'assunzione, il lavoratore non decida una diversa destinazione dello stesso: in tal caso, tutto il TFR che matura dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi sopra indicati sarà destinato a Prevedi (fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 7 lett. b.1 e lett. b.2 del D.Lgs. 252/05).

Il contributo percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore e/o la percentuale di TFR maturando eventualmente destinata a Prevedi (sia per scelta esplicita che tacitamente) possono essere modificati in qualsiasi momento, sia in aumento che in diminuzione, utilizzando l'apposito modulo denominato "richiesta di variazione della contribuzione a Prevedi" disponibile nella sezione "Modulistica" del sito www.prevedi.it. In caso di sospensione del contributo percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore verrà sospeso anche il contributo percentuale sulla retribuzione a carico del datore di lavoro (il contributo contrattuale, invece, non viene sospeso). Nel caso in cui il lavoratore decida di versare un contributo percentuale superiore a quello base pari all'1% della retribuzione, il contributo percentuale a carico del datore di lavoro rimarrà invariato e pari all'1%, salvo diversa volontà del datore di lavoro.

Versamento del contributo contrattuale in caso di iscrizione esplicita ad un fondo pensione negoziale territoriale

Ai sensi dell'art. 1 commi 171 e 172 della legge 205/2017 e delle conseguenti direttive Covip, per i lavoratori che non abbiano destinato a Prevedi contributi aggiuntivi alla contribuzione contrattuale e che si iscrivano ad uno dei fondi pensione territoriali Fondemain, Laborfonds o Solidarietà Veneto destinando a questi ultimi il contributo percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e/o il TFR maturando, il contributo contrattuale verrà versato nei suddetti fondi territoriali anziché nel Fondo Prevedi, per il periodo in cui gli stessi lavoratori rimarranno nella competenza territoriale di tali fondi e finché destineranno agli stessi il contributo percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e/o il TFR maturando. Inoltre, per tali lavoratori, la posizione maturata tramite l'accantonamento del solo contributo contrattuale in Prevedi verrà trasferita dallo stesso Prevedi nel fondo territoriale al quale il lavoratore abbia aderito, su indicazione dello stesso fondo territoriale. Tale accezione si applica solo ai fondi territoriali Fondemain, Laborfonds e Solidarietà Veneto: infatti, nel caso di iscrizione del lavoratore ad altre forme pensionistiche complementari, il contributo contrattuale continuerà ad essere versato al Fondo Prevedi per tutto il periodo in cui il lavoratore rimarrà soggetto ai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato, anche dopo l'eventuale trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare. Ogni due anni il lavoratore potrà comunque trasferire ad un'altra forma pensionistica complementare da lui scelta la posizione individuale tempo per tempo maturata presso Prevedi, inclusiva del contributo contrattuale già versato a Prevedi nei due anni precedenti.

Accordo tra le Parti Istitutive del 21/09/2023 - Bonus contributivo a carico della Commissione Nazionale delle Casse Edili

Con Accordo del 21 settembre 2023 le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato hanno previsto, a favore degli *operai* edili soggetti a tali Contratti che versino il contributo Prevedi a proprio carico pari all'1% della retribuzione, un bonus contributivo dello stesso importo, per tutte le mensilità contributive comprese tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Tale bonus contributivo si sommerà, quindi, al contributo a carico del lavoratore e al contributo 1% a carico dell'azienda. L'onere relativo a tale bonus contributivo sarà a carico della Commissione Nazionale delle Casse Edili, che lo preleverà dagli accantonamenti in essere presso la stessa. L'accredito del suddetto bonus sulla posizione degli iscritti interessati avverrà a cura del Fondo Pensione. L'Accordo del 21 settembre 2023 è disponibile nella sezione "Normativa" del sito www.prevedi.it.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di PREVEDI nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'** (Parte II 'Le informazioni integrative').

Misura della contribuzione di base a Prevedi per gli iscritti al Fondo Pensione						
non soggetti ai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato						
di cui all'art. 5 comma 1 lett. b), c), d), g), h), i), l) dello Statuto del Fondo						
Tipologia di aderenti	Misura e modalità contributiva					
Familiari a carico degli iscritti al Fondo	La misura contributiva viene liberamente stabilita dall'iscritto che ha fiscalmente a proprio carico i familiari interessati. I versamenti contributivi vengono effettuati previa comunicazione del relativo importo al Fondo Pensione (si veda il <i>Regolamento per l'adesione e la partecipazione al Fondo dei soggetti diversi dai lavoratori dipendenti,</i> disponibile nella sezione "documentazione" del sito internet www.prevedi.it).					
Professionisti e lavoratori autonomi						
Titolari di imprese individuali e familiari partecipanti alle imprese familiari	La misura contributiva viene liberamente stabilita dall'iscritto. I versamenti contributivi vengono effettuati previa comunicazione del relativo importo al Fondo Pensione (si veda il Regolamento per l'adesione e la partecipazione al Fondo dei soggetti diversi dai lavoratori dipendenti, disposibile pella sozione "documentazione" del sito internet www.prayodi it)					
Amministratori e soci partecipanti al lavoro	disponibile nella sezione "documentazione" del sito internet <u>www.prevedi.it</u>).					
	Contributo a carico lavoratore: min. 1% retribuzione					
Lavoratori dipendenti soggetti a CCNL						
diversi da Edili-industria, Edili-	.,pp					
artigianato ⁴	conferimento del TFR a Prevedi può essere sia aumentata che diminuita (fino ad azzerarla) in					
	qualsiasi momento.					

4) Si tratta dei dipendenti degli enti paritetici del settore o dello stesso Prevedi che abbiano CCNL diversi da quelli di riferimento per Prevedi. Il contributo percentuale a carico del lavoratore è calcolato sulla retribuzione lorda mensile utile ai fini del calcolo del TFR. Il versamento del contributo minimo a carico del lavoratore dà diritto a un contributo a carico del datore di lavoro di pari misura. Il lavoratore può aumentare la percentuale della contribuzione a proprio carico in misura superiore a quella minima sopra indicata, senza che ciò comporti un pari incremento della percentuale contributiva a carico del datore di lavoro (salvo diversa volontà di quest'ultimo). In caso di sospensione della contribuzione ordinaria a carico del lavoratore, anche la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà contestualmente sospesa.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di PREVEDI nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.